

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale "AMICI DELLA MUSICA APS"
di Mirandola

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "AMICI DELLA MUSICA APS" con sede legale nel comune di Mirandola (Mo).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste di cui al successivo articolo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività d'interesse generale nel seguente settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della propria attività, in particolare promuovere la partecipazione alla vita della comunità, per suscitare a tutti i livelli l'interesse per la cultura in genere, elevare in modo particolare la passione per la musica lirica, classica, jazz, attuare altre iniziative nel campo della cultura, del turismo e dello svago, intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

a) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

b) costituire e gestire gruppi musicali e corali per promuovere, valorizzare e diffonderne la pratica, anche organizzando corsi di formazione ed orientamento per direttori, direttori di coro, musicisti, coristi e per i singoli associati, partecipando a concorsi e concerti ovunque vengano richiesti;

- c) organizzare manifestazioni, conferenze, corsi musicali e lezioni per le scuole, anche in convenzione con Istituti scolastici;
- d) organizzare corsi e master class musicali;
- e) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- f) partecipare, con i propri soci, a manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazioni e artistiche promosse da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- g) promuovere musicisti e compositori del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiendone studi ed analisi;
- h) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di carattere ludico, quali giochi a premio, tombole, lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci;
- i) svolgere qualsiasi attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale, anche mediante la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;
- j) effettuare raccolte fondi, anche attraverso iniziative di autofinanziamento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 purché siano secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte anche per conto terzi.

Al fine del raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà ampiamente operare nel campo del diritto privato utilizzando la propria autonomia ed il proprio patrimonio nel rispetto dei precetti civilistici e costituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; al volontario spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute come previsto dall'art. 17 commi 3 e 4 del Codice Terzo Settore.

L'Associazione può inoltre avvalersi, per il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi dagli associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consultivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro in mese di aprile. Nel bilancio viene adeguatamente documentata, a cura del Consiglio Direttivo, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avviene per:

- a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari ed eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto ed escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto dal momento della loro ammissione:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto al raggiungimento della maggiore età;
- c) ad accedere alle cariche associative al raggiungimento della maggiore età;
- d) di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto, ogni associato in caso di impossibilità a presenziare, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo;
- j) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione e di esclusione dall'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal vice Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e\o affissione sulla bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso,

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla naturale scadenza. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I consiglieri che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati alle riunioni consiliari, saranno ritenuti decaduti dall'incarico.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri sociali dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) i programmi delle attività;
- b) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) l'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) eventuale regolamento interno e sue variazioni;
- e) la misura della quota associativa annuale e modalità di versamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate telefonicamente almeno 7 giorni prima della data della riunione e/o con comunicazione scritta anche per e-mail, specificando ordine del giorno, luogo, data ed orario della

seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, rimane in carica per tre anni e potrà essere rieletto.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in sua assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 12

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e in quanto compatibili si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in caso di mancato accordo, entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Modena su domanda di una qualsiasi delle parti. La decisione dell'arbitro sarà vincolante per le parti quale obbligazione dalle stesse assunta.

Art. 14

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Mirandola 20/01/2020